

## **FAQ – DOTTORATI DI RICERCA XL CICLO**

### **➤ SEZIONE D.M. 629/2024 E D.M. 630/2024**

- 1. Nel caso di corsi di dottorato di durata quadriennale, il periodo di studio e ricerca all'estero ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), dell'art. 8, comma 1, lettera c), dell'art. 9, comma 1, lettera d) e dell'art. 10, comma 1, lettera d), del D.M 629/2024, deve essere svolto nei primi tre anni del percorso dottorale?**

Si. Premesso che - ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 629/2024 - sono definite “*le modalità di ripartizione delle risorse per borse di dottorato che si avviano nell'Anno Accademico 2024/2025 per una durata triennale, ciclo XL, a valere sull'Investimento di cui al comma 1 [...]*”, fermo restando che - ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. 629/2024 - “*ai fini del presente decreto, sono ammissibili le spese legate all'assegnazione delle borse di dottorato. Il costo unitario per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a € 70.000,00 (settantamila/00) a carico del Ministero dell'Università e della Ricerca per l'intero triennio previsto*”, si rappresenta che il percorso dottorale deve “*prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite massimo previsto all'art. 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226 e all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 21 febbraio 2024, n. 470, nell'arco del triennio*”.

- 2. Nel caso di borse attribuite ai sensi del D.M. 629/2024, il finanziamento di euro 70.000 può essere usato anche per il budget di ricerca del dottorando?**

Si rappresenta che l'importo erogato a valere sul D.M. 629/2024 per ogni singola borsa di dottorato è omnicomprensivo e, in caso di borse di importo maggiorato, la quota eccedente è a carico dell'Ateneo.

- 3. È possibile che un'Istituzione AFAM utilizzi le borse attribuite ai sensi del D.M. 629/2024 e del D.M. 630/2024 per corsi di dottorato in forma associata con un'Università quale capofila?**

Si. Premesso quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 629/2024 e dall'art. 4, comma 4, del D.M. 630/2024 (“*[...] le Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, comma 23, possono impiegare le borse assegnate dal presente decreto per attivare corsi di dottorato di nuovo accreditamento, in forma singola o associata, mediante la stipulazione di convenzioni e consorzi [...]*”), si rappresenta che - in conformità a quanto indicato al punto 2, lettera c), del D.M. 301/2022 - un'Istituzione AFAM può utilizzare le borse in parola anche per corsi di dottorato in forma associata con un'Università quale capofila.

- 4. I termini per la procedura di accreditamento indicati all'art. 11, comma 5, del D.M. 629/2024 e all'art. 8, comma 6, del D.M. 630/2024 sono da intendersi vincolanti anche nel caso di presentazione di proposta di “conferma” per corso di dottorato già avviato in un ciclo precedente?**

Sì. I termini indicati nella nota prot. 8614 del 02.05.2024 (dal 03 maggio al 07 giugno 2024) sono riferiti a ogni proposta di accreditamento per l'a.a. 2024/2025 e, pertanto, anche ai casi in cui è necessario procedere con la “conferma” a sistema dei corsi di dottorato già accreditati.

- 5. È possibile prevedere la partecipazione ai bandi di cui all'art. 11, comma 6, del D.M. 629/2024 e all'art. 8, comma 7, del D.M. 630/2024 di candidati non ancora laureati?**

Sì, è possibile, in quanto - ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2021 - “[...] *La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso [...]*”.

- 6. I termini per la procedura di compilazione della scheda borsa a sistema indicati all'art. 11, comma 9, del D.M. 629/2024 e all'art. 8, comma 9, del D.M. 630/2024 possono essere prorogati?**

No, non è possibile. Si ribadisce che i termini indicati ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 10, del D.M. 629/2024 e dell'art. 8, commi 9, 10 e 11, del D.M. 630/2024 sono da intendersi perentori, come disposto ai sensi dell'art. 11, comma 25, del D.M. 629/2024 e dell'art. 8, comma 26, del D.M. 630/2024.

- 7. Quali sono i criteri che determinano le diverse riallocazioni all'esito delle procedure di selezione dei dottorandi di cui all'art. 11, del D.M. 629/2024 e dell'art. 8, del D.M. 630/2024?**

Si precisa che il Ministero si riserva di riallocare le eventuali risorse rese disponibili all'esito delle procedure di selezione dei dottorandi (cfr. art. 11, commi 9, 10, 14 e 19, del D.M. 629/2024 e art. 8, commi 9, 10, 11, 15 e 20, del D.M. 630/2024) e della trasmissione delle eventuali rinunce alle borse di dottorato da parte dei dottorandi assegnatari per le quali non è possibile procedere allo scorrimento delle rispettive graduatorie di merito (cfr. art. 11, comma 15, del D.M. 629/2024 e art. 8, comma 16, del D.M. 629/2024), sulla base del numero di “idonei non vincitori” delle sole graduatorie di merito dei bandi perfezionate dai Soggetti attuatori che hanno assegnato tutte le borse ripartite nelle Tabelle allegate ai rispettivi decreti ministeriali. Si rammenta che, qualora le risorse rese disponibili non siano sufficienti a garantire l'assegnazione di una borsa a tutti gli “idonei non vincitori”, la riallocazione è basata sull'ordine di graduatoria secondo i criteri di riparto indicati in premessa dei rispettivi decreti di riparto, fino alla saturazione delle graduatorie di merito dei singoli Soggetti attuatori coinvolti (cfr. art. 11, commi 12 e 17, del D.M. 629/2024 e art. 8, commi 13, e 18, del D.M. 630/2024).

- 8. Uno degli obblighi previsti - ai sensi dell'art. 14, del D.M. 629/2024 e dell'art. 11 del D.M. 630/2024 - prevede che i Soggetti attuatori non possano assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul XXXVIII ciclo e sul XXXIX ciclo". Tale vincolo è riferito solo alla rinuncia a borsa di studio a valere sul PNRR?**

Si. Come specificato all'art. 11, comma 6, del D.M. 629/2024 e all'art. 8, comma 7, del D.M. 630/2024, *"I Soggetti attuatori non possono assegnare borse di dottorato a dottorandi che abbiano rinunciato a borse di studio a valere sul PNRR nell'ambito del XXXVIII ciclo e del XXXIX ciclo [...]"*.

- 9. Ai sensi del D.M. 630/2024, è previsto un importo minimo di cofinanziamento da parte dell'impresa?**

Come disciplinato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 630/2024, *"I Soggetti attuatori di cui al comma 1 individuano, verificandone la coerenza con la definizione di cui all'art. 1, comma 19, le imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare le borse di dottorato disciplinate dal presente decreto per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla concorrenza del costo complessivo della borsa, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione"*. Pertanto, fermo restando l'obbligo di cofinanziamento da parte dell'impresa, si rimanda all'accordo stipulato tra le parti, nell'ambito dell'autonomia universitaria, ai fini della definizione dell'importo oggetto di cofinanziamento.

- 10. Per i dottorati di interesse nazionale, dato il numero minimo di borse complessivo per il corso e per ciascuna Istituzione partecipante, esiste un vincolo a un numero minimo di borse che deve essere finanziato con fondi PNRR ai sensi del DM 630/2024?**

No. Fermo restando quanto previsto ai sensi del D.M. 226/2021 e del D.M. 301/2022 (*"nel caso di dottorati di interesse nazionale, il numero minimo di posti con borsa è pari a 30 per ciascun ciclo di dottorato, fermo restando il minimo di 1 borsa per ciascuna Istituzione partecipante"*), non esiste un numero minimo di borse di dottorati nazionali che devono essere finanziati con fondi a valere sul D.M. 630/2024.

- 11. Ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.M. 630/2024, è obbligatorio l'inserimento della denominazione sociale delle imprese partner nel format predisposto attraverso la piattaforma MUR Dottorati?**

Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito dei bandi di cui all'art. 8, comma 7, del D.M. 630/2024, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a compilare il format predisposto attraverso la piattaforma MUR Dottorati (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), nonché a indicare a sistema i Codici Unici di Progetto (CUP) acquisiti per ciascun corso di dottorato nell'ambito dell'Investimento, accedendo con le credenziali rilasciate dal CINECA e fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata e le indicazioni relative alle borse definitivamente non assegnate.

A tal riguardo, considerata la previsione di cui all'art. 8, comma 11, del D.M. 630/2024 *"I Soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere, in via perentoria entro il 25 settembre 2024, attraverso la piattaforma on line MUR (all'indirizzo <https://dottorati.mur.gov.it>), le lettere di impegno e/o convenzioni stipulate con le imprese che partecipano al cofinanziamento di ognuna delle borse di dottorato attivate per l'importo eccedente il valore di € 60.000,00 (sessantamila/00) fino alla*

*concorrenza del costo complessivo della borsa. Le lettere di impegno dovranno comunque perfezionarsi attraverso la stipula di apposite convenzioni, in via perentoria entro il 14 novembre 2024*”, i Soggetti attuatori sono tenuti - in via perentoria entro il 14 novembre 2024, pena rinuncia della dotazione finanziaria assegnata di cui alla Tabella A del D.M. 630/2024 - a indicare nel campo ‘Denominazione impresa’ del format di cui alla premessa:

- “Ragione sociale” dell’impresa cofinanziatrice, se in possesso di opportuna convenzione;
- “In via di definizione”, se in possesso della lettera di impegno con l’impresa cofinanziatrice.